

arbitrali “liberi”). In ordine ad una possibile ragione di tale fenomeno, sono da tener presenti anche le possibili preferenze espresse dagli arbitri. Non sono stati presentati ricorsi avverso le nomine del terzo arbitro adottate dal Consiglio della Camera arbitrale.

Anche nel 2008 si sono verificati casi in cui le parti resistenti in giudizi arbitrali hanno adottato, tra le strategie da seguire, anche quella di impugnare la scelta della procedura camerale intentata dalla “parte più diligente”, adducendo, tra le varie argomentazioni, la mancata formalizzazione del disaccordo per la nomina del terzo arbitro o la cessazione della competenza arbitrale, per effetto delle disposizioni di proroga menzionate precedentemente.

Nelle iscrizioni all’albo degli arbitri, si è registrata una contrazione rispetto agli anni precedenti (n. 79 iscritti nel 2008, n. 82 iscritti nel 2007 e n. 184 ammessi nel 2006).

Il decremento del numero delle iscrizioni è stato in parte determinato dalla circostanza che nel corso del 2006 è scaduto, per molti degli arbitri già iscritti all’Albo, il biennio di sospensione previsto dalla norma per la reinscrizione. Ciò ha consentito ai soggetti interessati di poter ripresentare la domanda per l’ammissione all’Albo nei primi due anni dalla scadenza.

Sempre nell’anno 2006, poi, sono state completate le procedure per la designazione degli arbitri appartenenti ai ruoli dei magistrati della Corte dei conti e degli avvocati dello Stato (art. 242, comma 6, lett. a), del d.lgs. n.163 del 2006). L’iscrizione dei predetti funzionari scadrà nel 2009.

Con l’occasione è da ricordare che, in base al Codice dei contratti (art. 242, comma 6, lett. D), anche i dirigenti generali delle Pubbliche Amministrazioni, hanno potuto chiedere l’iscrizione all’albo degli arbitri. L’utilizzazione di tale facoltà, peraltro, è stata molto modesta.

Un aumento - seppur modesto - delle istanze si è riscontrato invece nelle iscrizioni nell’elenco dei consulenti (n. 49 periti ammessi nel 2008 rispetto a n. 47 periti ammessi nel 2007, mentre nel 2006 ne sono stati ammessi n. 95).

Al riguardo va rilevato che il Codice dei contratti non ha previsto, tra i soggetti aventi titolo all’iscrizione nell’elenco dei periti, i geologi, i quali in

precedenza erano stati ammessi in forza della sentenza del Tar Lazio n. 5 del 2002.

I dati relativi alle iscrizioni confermano l'interesse, da parte dei soggetti aventi titolo, ad essere iscritti negli albi camerali anche nel nuovo sistema di giustizia arbitrale articolato sui due modelli di arbitrato.

Nell'albo degli arbitri, anzi, è da registrare un innalzamento del livello qualitativo nelle nuove iscrizioni.

Per quanto riguarda il deposito in acconto, la Camera arbitrale, sulla base della considerazione che l'intempestività nel pagamento dell'acconto ed il conseguente ritardo che si determina nella costituzione dei collegi arbitrali, contrastino con il carattere di celerità che deve connotare l'arbitrato, ha dichiarato abbandonate n. 8 procedure, considerando venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione delle procedure stesse dopo il decorso di un anno, o più, dalla domanda di nomina del terzo arbitro, senza che sia stato effettuato il versamento del deposito in acconto.

In alcuni casi le parti che hanno promosso l'arbitrato hanno espressamente richiesto alla Camera arbitrale una riduzione nella misura dell'acconto fissato. Ove è stato possibile, in ragione delle motivazioni addotte e del valore della controversia, il Consiglio ha accolto le istanze, ed ha deliberato una riduzione degli importi precedentemente stabiliti (n. 16 provvedimenti).

Infine, per quanto riguarda le ordinanze di liquidazione dei compensi ai collegi arbitrali, è da tener conto che esse sono state determinate (n. 29) sulla base delle tariffe contenute nel D.M. n. 398 del 2000, stante l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° agosto 2007, del d. lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (c.d. secondo decreto correttivo).

**Le iscrizioni
all'albo degli
arbitri**

**Lodi
depositati**

Tabella 3 - Lodi arbitrali depositati nel 2008

Lodi "amministrati" definitivi	26	
Lodi "amministrati" parziali	1	27
Quota dell'uno per mille	€ 96.182,34	
Lodi "liberi" definitivi:	158	
Lodi "liberi" parziali	5	163
Quota dell'uno per mille	€ 2.439.013,57	
Conciliazioni	1	

Tabella 4 - Lodi arbitrati depositati negli anni precedenti

Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2007	25	
Lodi "amministrati" parziali	2	27
Quota dell'uno per mille*	€ 94.570,56	
Lodi "liberi" definitivi depositati nel 2007	149	
Lodi "liberi" parziali	6	155
Quota dell'uno per mille*	€ 1.960.283,96	
Conciliazioni	1	
Lodi "amministrati" definitivi depositati nel 2006	40	
Lodi "amministrati" parziali	2	42
Quota dell'uno per mille*	€ 175.107,66	
Lodi "liberi" definitivi depositati nel 2006	80	
Lodi "liberi" parziali	7	87
Quota dell'uno per mille*	€ 964.257,03	
Conciliazioni		4
Lodi arbitrati depositati nel 2005:		
definitivi	43	45
parziali	2	
Quota dell'uno per diecimila	€ 9.411,07	
Lodi "liberi" definitivi depositati nel 2005	45	
Lodi "liberi" parziali		45
Quota dell'uno per mille*	€ 74.823,49	
Lodi arbitrati depositati nel 2004:		
definitivi	72	76
parziali	4	
Lodi arbitrati depositati nel 2003:		
definitivi	139	140
parziali	1	
Conciliazioni	8	8
Lodi arbitrati depositati nel 2002		
Definitivi	60	69
Parziali	9	
Conciliazioni		7

*Nel 2005 la quota da versare all'atto del deposito del lodo era pari all'uno per diecimila del valore della controversia (art. 5, comma 16-sexies, p.2-bis, della legge n. 80 del 2005, poi sostituito dalla legge finanziaria per il 2006, che ha fissato la percentuale all'uno per mille).

Dai dati delle tabelle che precedono trova conferma l'andamento, già evidenziato, circa l'aumento dei lodi "liberi" rispetto a quelli "amministrati".

Per quanto riguarda le quote dell'uno per mille versate all'atto del deposito, anche i dati riportati nella *tabella 3* (€ 96.182,34 per gli arbitrati amministrati ed € 2.439.013,57 per gli arbitrati liberi) confermano il fatto che il maggior numero delle controversie e quelle di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale (il relativo ammontare è infatti correlato sia al numero che al valore delle controversie).

Tabella 5 - Arbitrati amministrati

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	8	11
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	3	
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	10	15
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	5	

Tabella 6 - Arbitrati liberi

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	14	35
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	21	
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	24	122
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	98	

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo. Tale termine, in base all'art. 9, comma 1, del d.m. n. 398 del 2000, era di 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, ed ora, in virtù dell'estensione agli arbitrati amministrati delle norme del codice di procedura civile contenute nell'art. 820 c.p.c., è, ordinariamente, di 240 giorni.

E' tuttavia da rilevare che per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 253, comma 34, lett.c) del Codice - in base alla quale i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del codice - gran parte dei collegi arbitrali ha continuato a far riferimento al precedente termine di 180 giorni per la pronuncia del lodo.

Dai dati sopra riportati, emerge la tendenza dei collegi - specialmente negli arbitrati liberi - a far ricorso all'art. 820, commi 3 e 4, c.p.c., che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero, senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti.

**La durata
degli
arbitrati**

I procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 289,65 giorni, mentre i procedimenti liberi hanno avuto una durata media di circa 546,79 giorni.

I dati che precedono sembrano meritevoli di attenta considerazione, anche al fine di valutare, in assoluto o comparativamente, la capacità della giustizia arbitrale di corrispondere con la dovuta celerità ed efficacia, oltre che alla tutela degli interessi pubblici connaturati nel settore, alle aspettative delle parti dei giudizi.

Per quanto riguarda la tipologia del contenzioso, le linee di tendenza desumibili dai procedimenti “amministrati” e “liberi” definiti nel 2008 sono le seguenti:

- **Iniziativa:** è risultato confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell’impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante.
- **Parti resistenti:** le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati (tot. n. 25) appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 13, pari al 50%); b) Regioni e Province (n. 5, pari al 19,23%); c) ASL (n. 1, pari a 3,85%); d) Anas (n. 1, pari a 3,85%); e) altri soggetti (n. 6, pari al 23,07%).

Negli arbitrati liberi, le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 45, pari al 28,48%); b) Regioni e Province (n. 6, pari al 3,80%); c) Provv. OO.PP. (n. 3, pari all’ 1,90%); d) ASL (n. 10, pari al 6,33%); e) ANAS (n. 32, pari al 20,25%); f) altri soggetti (n. 62, pari al 39,24%);

- **Oggetto:** quasi sempre la controversia ha per oggetto la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni subiti dall’appaltatore per illegittime o ingiustificate sospensioni dei lavori disposte dall’amministrazione committente o per tardiva consegna delle aree di cantiere, con prolungamento del rapporto d’appalto; in questo schema rientra anche la richiesta di maggiori spese, oneri e danni per difetti o carenze progettuali, con conseguente necessità di perizie di variante; in alcuni casi l’oggetto del contendere riguarda il riconoscimento di

pagamenti spettanti all'impresa per lavori eseguiti parzialmente e per i quali è poi intervenuto l'annullamento della gara;

- **Difesa dell'Amministrazione intimata:** la stazione appaltante risponde, generalmente, con atto di resistenza accompagnato, a volte, da domanda riconvenzionale.

In particolare, negli arbitrati amministrati presi in esame (n. 26), le amministrazioni intimate hanno presentato, in n. 20 giudizi, l'atto di resistenza accompagnato, in 10 casi, dalla domanda riconvenzionale (peraltro accolta, parzialmente, dai collegi soltanto in sei casi e respinta in n. 4 casi). Nei lodi liberi esaminati (n. 158), è stato rilevato che in 127 arbitrati, le amministrazioni hanno presentato atto di resistenza, accompagnato in 51 casi da domanda riconvenzionale, quasi sempre respinta o accolta solo in parte; solo in due casi l'accoglimento è stato totale.

- **Natura delle controversie:** risulta ancora caratterizzata da problematiche giuridiche in misura del tutto prevalente rispetto a problematiche tecniche;

- Quanto al **contenuto** dei lodi depositati si forniscono i seguenti dati:

- in due casi il collegio ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia; in un caso ha respinto la domanda proposta dall'impresa nei confronti della convenuta per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima; in un caso il procedimento è stato definito con declaratoria di incompetenza per esclusione della clausola compromissoria;

- in alcuni casi i collegi hanno trattato, preliminarmente alle questioni di merito, questioni di rito: ciò è avvenuto in n. 17 arbitrati amministrati e in n. 56 arbitrati liberi;

- **Istanze di rikusazione:** non si è verificata nessuna ipotesi di rikusazione del terzo arbitro;

- **Valore delle controversie:** il valore delle controversie, quale è dato desumere dalle domande di arbitrato e dalle (eventuali) riconvenzionali, è oscillato, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**,

Valore delle controversie

da un minimo di € 42.311,62 ad un massimo di € 35.311.105,66, per un valore medio delle controversie pari a € 3.718.327,25.

Negli arbitrati “liberi”, il valore della controversia, desunto dalla dichiarazione resa in sede di deposito del lodo ai fini del versamento della relativa quota, è oscillato da un minimo di € 22.423,27 ad un massimo di € 360.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 13.680.697,36.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del valore delle controversie degli arbitrati liberi e amministrati, con l’indicazione dei correlativi scaglioni previsti nella tariffa allegata al d.m. n. 398 del 2000.

Tabella 7 - Valore delle controversie

Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 103.291,38)	1	6
II scaglione (da € 103.291,38 e € 258.228,45)	3	11
III scaglione (da € 258.228,45 a € 516.456,90)	4	15
IV scaglione (da € 516.456,90 a € 2.582.284,49)	10	44
V scaglione (da € 2.582.284,49 a € 5.164.568,99)	4	22
VI scaglione (da € 5.164.568,99 a € 25.822.844,95)	3	42
VII scaglione (da € 25.822.844,95 a € 51.646.689,91)	1	11
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	0	7

Dai dati riportati nella tabella, emerge che le controversie di maggior valore (rientranti negli ultimi scaglioni delle tariffe sopra indicate) sono tendenzialmente sottratte alla competenza della Camera arbitrale e, conseguentemente, alla maggiore trasparenza delle procedure propria dei procedimenti amministrati.

◦ **Soccombenza:** nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati che “liberi”, viene dichiarata la soccombenza parziale delle

Amministrazioni, e pertanto il parziale rigetto della domanda attrice. Rara è stata la soccombenza totale di una delle due parti.

In particolare, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**: in 21 casi il collegio ha accolto, in modo parziale, le domande avanzate dall'impresa; in 2 casi il collegio ha accolto tutti i quesiti dell'impresa; in 2 casi ha respinto totalmente i quesiti dell'impresa e in 1 caso ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia.

Sempre per gli arbitrati amministrati, la spesa totale posta a carico delle stazioni appaltanti per compensi ai collegi arbitrali è stata pari a € 2.024.718,05, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento dei soli compensi agli arbitri (senza considerare le spese per il segretario, per l'eventuale C.T.U. e le spese legali), è risultata pari al 62,82 %. In n. 2 casi la S.A. è stata condannata al 100%, in n. 1 caso la S.A. non è risultata soccombente.

Per quanto riguarda gli **arbitrati "liberi"**, le stazioni appaltanti, nella quasi totalità sono risultate, in tutto o in parte soccombenti (in particolare in n. 6 arbitrati, il collegio ha accolto la totalità dei quesiti presentati dall'impresa; in n. 144 arbitrati, l'accoglimento delle domande è stato parziale; in n. 3 arbitrati ha respinto totalmente i quesiti presentati dall'impresa; in n. 4 arbitrati il collegio ha respinto sia le domande dell'impresa che della S.A.; in n. 1 arbitrato ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia per mancanza di clausola compromissoria). Relativamente all'onere derivante dal contenzioso arbitrale non si hanno elementi significativi.

Dai dati parziali trasmessi risulta una spesa per compensi arbitrali pari a € 16.993.261,67, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio. Si evidenzia tuttavia che essa costituisce un dato parziale in quanto su n. 158 lodi depositati sono state presentate solo n. 98 ordinanze di liquidazione, di cui alcune provvisorie.

La condanna per il pagamento delle spese di funzionamento del collegio e delle spese legali è stata, generalmente, per 1/3 a carico dell'impresa e per 2/3 a carico della stazione appaltante. In n. 13 casi

l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio per una percentuale pari al 100%.

In media, negli arbitrati liberi la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento delle spese per i compensi agli arbitri (relative ai compensi per gli arbitri, escluse le altre spese), è risultata pari al 63,06%.

- **Lodi impugnati:** nel 2008 non risulta siano stati impugnati dinanzi alla Corte di Appello di Roma lodi arbitrali.

Nello stesso anno è stata depositata dalla Corte di appello di Torino la sentenza n. 1110/08 relativa all'impugnazione del lodo n. 58/05, che ha confermato la pronuncia arbitrale e condannato l'amministrazione attrice al pagamento in favore dell'impresa delle spese di giudizio.

Dalla Corte di appello di Roma sono state depositate n. 6 sentenze relative ad impugnazioni di lodi adottati in anni precedenti (n. 386//08 riferita al lodo n. RGA 10/02; n. 1772/08 riferita al lodo n. RGA 60/02; n. 301/08 riferita al lodo n. RGA 121/02; n. 419/08 riferita al lodo n. RGA 164/08; n. 3464/08 riferita al lodo n. 106/02 e la n. 5294/08 riferita al lodo n. RGA 137/02).

Con la prima sentenza è stata dichiarata la nullità del lodo arbitrale impugnato per mancanza della clausola compromissoria e dichiarata, altresì, l'intera debenza compensata tra le parti, ivi comprese le spese di funzionamento del collegio arbitrale e di compenso agli arbitri, non avendo l'amministrazione attrice dedotto tale nullità nel procedimento arbitrale.

Con le altre quattro sentenze sono state confermate le pronunce arbitrali impuginate, e le spese, in un giudizio sono state compensate, e negli altri l'Amministrazione ricorrente è stata condannata alla rifusione delle stesse. Con l'ultima sentenza n. 5294/08, invece, in parziale accoglimento dell'impugnazione, la Corte ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice e condannato quest'ultima al pagamento della penale da ritardo, autorizzando l'Amministrazione attrice all'escussione della polizza fidejussoria, con condanna fra le parti delle spese del giudizio.

Il codice degli appalti, ferma restando la preferenza accordata al sistema “binario” nelle procedure di arbitrato, ha mantenuto, per la determinazione dei compensi arbitrati, l’applicazione di una tariffa unica.

Nell’anno 2008 la disciplina relativa alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei collegi è stata quella stabilita dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 241, comma 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con un ritorno all’applicazione della tariffa fissata nel D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

La tariffa prevede la possibilità di incrementare fino al doppio i compensi massimi, motivando l’eventuale incremento in relazione “alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto”.

Non diversamente da quanto accaduto nell’anno precedente, l’applicazione della tariffa allegata al d.m. n. 398 del 2000 è stata tutt’altro che uniforme nelle procedure arbitrali libere ed amministrative, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni effettuate da un organo terzo, quale è la Camera arbitrale, rispetto alle autoliquidazioni fatte dai collegi arbitrali.

Possono ricordarsi, al riguardo, a titolo esemplificativo e con riferimento alle classi di importo più frequenti, le procedure “libere” R.L. 1/08 (valore dichiarato € 35.000.000,00), R.L. 4/08 (valore dichiarato € 133.053.868,23), R.L. 6/08 (valore dichiarato € 38.000.000,00) e R.L. 63/08 (valore dichiarato 30.508.070,88) nelle quali i compensi autoliquidati dai collegi sono stati, nell’ordine, di € 1.320.000,00 € 1.400.000,00, € 1.300.000,00 e 800.000,00, a fronte di massimi tabellari, rispettivamente, di € 200.822,84, € 339.636,63, € 215.822,84 ed € 203.363,20 (I massimi tabellari sono calcolati senza applicazione dell’ulteriore maggiorazione che la tabella prevede e che la Camera arbitrale applica, di solito, non oltre il 30%)

Con riferimento, invece, ai lodi amministrati, dalla tabella che segue, risulta l’applicazione di criteri più rigorosi.

**La liquidazione
dei compensi
agli arbitri e ai
C.T.U.**

Tabella 8 - Liquidazioni dei compensi ai collegi arbitrali deliberati dalla Camera Arbitrale nel 2008

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE PRESENTATA DAL COLLEGIO				LIQUIDAZIONI DELIBERATE DALLA CAMERA ARBITRALE		
RG	VALORE CONTROVERSI A DICHIARATO DAL COLLEGIO	COMPENSO COMPLESSIVO RICHIESTO (Onorario, 0,50% valore della causa rispetto al minimo dello scaglione, incremento ultratabellare)	INCREMENTO ULTRA TABELLARE RICHIESTO	COMPENSO LIQUIDATO	INCREMENTO ULTRA TABELLARE	% RIDUZIONE APPLICATA RISPETTO AL COMPENSO RICHIESTO
5/07	15.000.000,00	€ 200.000,00	31,17%	€ 167.715,38	10,00%	-21,17%
6/07	12.000.000,00	€ 200.000,00	45,49%	€ 151.215,38	10,00%	-35,49%
31/07	153.728,59	€ 20.658,28	0,00%	€ 20.658,28	0,00%	0,00%
16/07	390.140,80	€ 73.623,08	100,00%	€ 47.855,00	30,00%	-70,00%
16/06	2.700.000,00	€ 180.000,00	130,60%	€ 89.765,68	15,00%	-115,60%
13/07	3.096.414,29	€ 160.078,36	100,00%	€ 96.047,02	20,00%	-80,00%
7/08	796.715,84	€ 51.645,69	0,00%	€ 51.645,69	0,00%	0,00%
14/07	134.925,14	€ 72.950,54	250,45%	€ 27.061,39	30,00%	-220,45%
14/08	766.669,02	€ 30.987,41		€ 30.987,41		
30/07	8.694.160,00	€ 100.000,00		€ 70.000,00		
21/07	524.224,30	€ 103.369,05	100,00%	€ 56.852,98	10,00%	-90,00%
4/08	382.281,57	€ 45.000,00	22,37%	€ 40.449,47	10,00%	-12,37%
8/08	646.439,19	€ 104.591,20	100,00%	€ 62.754,72	20,00%	-80,00%
23/07	42.311,62	€ 26.194,32	102,88%	€ 16.784,85	30,00%	-72,88%
27/07	1.046.000,00	€ 65.000,00	19,72%	€ 65.000,00	19,72%	0,00%
26/07	964.563,15	€ 107.772,44	100,00%	€ 72.746,40	35,00%	-65,00%
24/07	2.670.000,30	€ 155.513,00	99,61%	€ 93.488,53	20,00%	-79,61%
19/07	150.224,25	€ 42.000,00	101,02%	€ 27.160,82	30,00%	-71,02%
21/08	355.535,73	€ 40.000,00	9,17%	€ 40.000,00	9,17%	0,00%
17/08	2.100.057,00	€ 80.000,00	34,31%	€ 74.454,61	25,00%	-9,31%
29/07	1.800.000,00	€ 48.000,00		€ 48.000,00		
15/08	2.500.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00		
22/07	290.000,00	€ 45.000,00	22,93%	45.000,00	22,93%	0,00%
40/08	1.560.000,00	€ 100.000,00	75,86%	€ 79.608,77	40,00%	-35,86%
50/05	35.311.105,66	€ 660.000,00	226,12%	€ 404.756,74	100,00%	-126,12%
12/08	2.601.012,00	€ 135.000,00	74,05%	€ 104.708,93	35,00%	-39,05%

I criteri relativi alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica sono disciplinati, con carattere di compiutezza, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle norme in materia di spese di giustizia).

Gli importi dei compensi liquidati nel 2008 dalla Camera arbitrale, hanno oscillato tra un minimo di € 5.589,60 ad un massimo di € 26.452,59 (comprensivi di onorario, vacanze, spese, specificità perizia, collaboratori, ecc..)

Il compenso massimo richiesto ammonta ad € 60.025,20, ma è stato liquidato dalla Camera arbitrale in € 21.763,39, in applicazione del citato D.P.R. n. 115 (applicando una riduzione pari al 63,74% rispetto all'importo richiesto dal C.T.U.).

Nella tabella che segue, sono riportati i dati più significativi concernenti le 5 liquidazioni effettuate nel 2008. In 4 casi sono stati concessi incrementi extra-tabellari in relazione alla particolare complessità o pregio delle consulenze (cfr. art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002).

Tabella 9 - Liquidazioni dei compensi ai C.T.U. deliberati dalla Camera Arbitrale

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE PRESENTATA DAL CTU			LIQUIDAZIONI DELIBERATE DALLA CAMERA ARBITRALE					
N. CTU	VALORE CONTROVERSA DICHIARATO DAL CTU	COMPENSO COMPLESSIVO RICHIESTO (onorario + vacanze + spese + specificità perizia + collaboratori, ecc.)	COLLABORATORI	VACAZIONI	SPECIFICITÀ PERIZIA	INCREMENTO ULTRATABELLARE	COMPENSO LIQUIDATO	% RIDUZIONE APPLICATA RISPETTO AL COMPENSO RICHIESTO
1	1.165.779,65	53.009,11	SI	SI	SI	60%	26.452,61	-50,10%
2	80.611,31	5.694,61	NO	NO	NO	NO	5.589,60	-1,84%
3	782.394,70	22.695,85	NO	SI	SI	20%	12.739,46	-43,87%
4	2.465.230,19	20.234,01	SI	SI	SI	15%	20.134,77	-0,49%
5	>516.456,90	60.025,20	SI	SI	SI	40%	21.763,39	-63,74%

Per quanto riguarda gli arbitrati liberi, non è possibile fornire indicazioni di carattere esaustivo, perché il dato relativo al compenso liquidato ai C.T.U. non sempre è contenuto nei lodi (o nelle ordinanze di liquidazione dei collegi, laddove pervenute).

Ove ciò è stato possibile, gli importi liquidati ai periti sono risultati in genere superiori a quelli determinati dalla Camera arbitrale.

In particolare, sulla base ai dati disponibili, relativi a n. 47 ordinanze di liquidazione rispetto a n. 99 consulenze tecniche affidate, la liquidazione riferita ad arbitrati ricompresi nel 6° scaglione del D.M. 30.05.2002 (n. 1

procedimento) è risultata pari a € 3.500,00. Nel 7° scaglione (n. 6 procedimenti) la media dei compensi è stata di € 7.464,35, con un massimo di € 12.000,00. Nell' 8° scaglione (n. 40 procedimenti) la media dei compensi è stata di € 45.805,61 con un massimo di € 400.000,00.

Un elemento fisso del costo di funzionamento dei collegi, è rappresentato dalle spese per il segretario del collegio.

Con delibera del 20 novembre 2006 (comunicato n. 23), la Camera arbitrale ha adottato una risoluzione di massima, con la quale sono stati rideterminati i criteri del compenso spettante ai segretari, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso degli anni nonché dei criteri in uso presso i collegi arbitrali "liberi".

Pur restando fermi i criteri di moderazione e di contenimento degli oneri che connotano l'arbitrato "amministrato", è sembrato infatti incongruo corrispondere per arbitrati appartenenti a classi di valore differente un compenso identico, indipendentemente dal diverso impegno richiesto per l'opera di segretario.

Al fine di stabilire quindi un più equilibrato rapporto fra l'attività svolta dal segretario e quanto da lui percepito, il Consiglio ha deliberato che spetta ai segretari dei collegi arbitrali, a compenso dell'assistenza prestata fino al deposito del lodo e successive incombenze, un importo forfettario complessivo compreso tra € 2.500,00 e € 5.000,00, per gli arbitrati aventi sede in Roma, e tra € 2.800,00 ed € 5.600,00, per gli arbitrati aventi sede fuori dalla Capitale. Nel caso di conciliazione della controversia arbitrale, il compenso è ridotto della metà rispetto a quello che spetterebbe al segretario in caso di deposito del lodo.

Nell'ambito dei predetti limiti, la Camera arbitrale determina le spettanze, tenuto conto, della complessità e del valore della controversia arbitrale, dell'attività svolta dal segretario nonché della cura prestata nella tenuta degli atti e del fascicolo.

Svolgono in prevalenza le funzioni di segretario, funzionari dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Va ricordato, peraltro, che con l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (1° luglio 2006) possono iscriversi all'elenco dei segretari oltre che i funzionari dell'Autorità

anche altri funzionari delle pubbliche amministrazioni in generale. Ciò ha comportato che, mentre nell'anno 2006 i segretari dei collegi sono stati tutti funzionari interni all'Autorità, nell'anno 2007, su un totale di n. 35 arbitrati amministrati in corso, n. 26 sono stati i segretari nominati all'interno dell'Autorità e n. 9 i segretari esterni, mentre nell'anno 2008, su un totale di n. 26 arbitrati amministrati in corso, n. 22 sono stati i segretari nominati all'interno dell'Autorità e n. 4 i segretari esterni.

Negli arbitrati liberi, il compenso per il segretario, ove nominato (quasi sempre), varia notevolmente da collegio a collegio, con una incidenza di non poco conto sui costi dell'arbitrato.

In mancanza di indici predeterminati, i compensi vengono fissati liberamente dai collegi, con punte che hanno toccato, per gli arbitrati di maggiore importo e per quanto a conoscenza della Camera arbitrale i 70.000, (R.L. 1/08 e R.L. 4/08) 80.000,00 (R.L. 184/08), 85.000,00 euro (R.L. 110/08) o, addirittura, i 100.000 euro (R.L. 6/08).

Tra i costi dell'arbitrato è da considerare poi la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia.

Per gli arbitrati amministrati le somme versate a tale titolo nel 2008 sono state complessivamente € 96.182,34. Negli arbitrati liberi la somma versata per il deposito è ammontata ad € 2.439.013,57.

CAPITOLO VIII

L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ IN AMBITO EUROPEO E L'UTILIZZO DI ALCUNE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI DELL'UNIONE

8.1 L'attività dell'Autorità in ambito europeo

La normativa comunitaria (artt. 72, direttiva 2004/17/CE e 81, direttiva 2004/18/CE), affida all'Autorità, com'è noto, un'ulteriore e specifica competenza: garantire l'applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti.

All'adempimento di una tale funzione l'Autorità ha particolarmente orientato la sua complessiva azione, in sede sia di monitoraggio che di vigilanza.

Proprio con riferimento a tale sua proiezione europea, il Codice (art. 69) assegna all'Autorità uno specifico compito, quello, cioè, di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione attinenti a specifiche esigenze sociali (quali ad esempio, quelle occupazionali ovvero ambientali), previste in bandi di gara, lettere d'invito o capitolati d'onori.

**L'attività
dell'Autorità
in ambito
europeo**

Le stazioni appaltanti sono pertanto chiamate ad un'attenta valutazione della conformità delle condizioni particolari di esecuzione ai principi del Trattato UE, con lo scopo di evitare violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di offerenti degli altri Stati membri.

Attraverso i numerosi pareri emananti in merito, particolarmente necessari in ragione dell'estrema genericità della norma, l'Autorità ha assicurato - anche per il 2008 - la compatibilità di tali condizioni con il diritto comunitario, evitando così che le particolari condizioni di esecuzione potessero incidere sulle condizioni di concorrenzialità del mercato, dando, altresì, attuazione al considerando 33 della direttiva n. 2004/18/CE.

L'Autorità, dunque, da sempre attenta all'evoluzione dell'ordinamento comunitario, con particolare riguardo al settore di riferimento, ha ulteriormente intensificato la propria attività di collaborazione con le istituzioni europee.

Il Gruppo di lavoro economico e statistico

In tale contesto, la specifica competenza in tema di raccolta ed analisi dei dati statistici sugli appalti pubblici ha consentito all'Autorità di partecipare al "Gruppo di lavoro economico e statistico" del Comitato Consultivo Appalti Pubblici. A seguito della presentazione, su invito della Commissione europea, del proprio sistema di rilevazione ed elaborazioni delle informazioni raccolte l'Autorità ha conseguito un notevole successo: è stato infatti manifestato notevole apprezzamento per tale sistema, definito dalla Commissione europea una *best practice* nell'ambito degli Stati membri, divenendo così l'Italia, per la prima volta, un modello per qualità e quantità dei dati forniti. L'Autorità collabora, inoltre, al "Progetto pilota sulla comparazione dei prezzi", fornendo periodicamente alla Commissione europea i dati su specifici appalti, oggetto di analisi.

Il progetto pilota sulla comparazione dei prezzi

E' opportuno sottolineare che la disponibilità di tali dati per le istituzioni comunitarie assume particolare rilievo ai fini dell'analisi su cui si fonda la politica di settore adottata dall'Unione europea, sia per il mercato interno sia per quello internazionale attraverso l'Accordo Appalti Pubblici, in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Con riguardo, ancora, agli aspetti di collaborazione con la Commissione europea, l'Autorità ha fornito il proprio contributo in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, e-procurement, rapporti tra disciplina degli appalti e normativa antitrust, requisiti personali per la partecipazione alle procedure concorsuali e tutela dell'ambiente nell'affidamento ed esecuzione degli appalti.

A livello nazionale, l'interlocutore naturale e principale resta il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è in corso di perfezionamento un apposito Protocollo d'intesa. In particolare, la collaborazione con il Ciace (Comitato Interministeriale Affari Comunitari e